



1743 entrata
24 mar 2009

Comune di Monte Compatri

Provincia di Roma

Prot. n. 5326 del 11.03.09

ORD. N°10

OGGETTO: MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il D.M. 17 aprile 1998, che ha reso obbligatoria la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale;
Constatata la rilevante diffusione infestante della processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;
Considerato che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;
Rilevato che tale insetto arreca gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere Pinus e Cedrus) sia in ambito rurale che urbano e che può essere causa di irritazioni per l'uomo;
Ritenuto necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- a tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla rimozione dei nidi ed alla distruzione con il fuoco (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con Bacillus Thuringiensis, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto;
- è vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per il verde;
- gli interventi di cui al precedente punto 1. dovranno essere effettuati entro il mese di MARZO di ciascun anno.

E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza dei nidi contattando il tecnico comunale Geom. Francesco Nardella dell'ufficio Ambiente del Comune (tel. 06.94.780.340 - e-mail f.nardella@comune.montecompatri.roma.it) in modo da poter controllare la diffusione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Roma, al Comando Stazione Carabinieri di Monte Compatri, al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM H, al Corpo Forestale dello Stato, al Parco dei Castelli Romani, al Comando di Polizia Locale e Servizio di Polizia Zoofila, alla Protezione Civile Beta 91 per le verifiche di rispettiva competenza.

In caso di mancato rispetto della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà da parte degli organi competenti una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 516,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Nardella dell'ufficio Ambiente.

I Vigili Urbani e gli agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Resp. del Procedimento

(Geom. Francesco NARDELLA)



IL SINDACO

(Avv. Marco De Carolis)

Dalla Residenza Municipale, li

Copia della presente Ordinanza munita della relata di notifica, viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Corpo Forestale dello Stato Via Enrico Fermi, 63 - 00040 Rocca di Papa (RM);
- Parco dei Castelli Romani Via Cesare Battisti, 5 - 00040 Rocca di Papa (RM);
- Polizia Provinciale Via Carpinetana Sud, 144 - 00024 Collifero (RM);
- Comando Stazione Carabinieri di Monte Compatri;
- Azienda USL RM H1 - Servizio Igiene Pubblica di FRASCATI - Via Enrico Fermi;
- Comando Polizia Municipale e Servizio di Polizia Zoofila SEDE;
- Protezione Civile Beta 91 - Monte Compatri;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Albo Pretorio Comunale;

DEL	
PROT.	
	Parco dei Castelli Romani
	CARRICEO DIGITALE

pubblina in "ORDINANZA"